

STATUTO

ASSOCIAZIONE NIKOL FERRARI "LA VITA IN UN DONO" -ODV

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Culturale Nikol Ferrari "La vita in un dono" di seguito denominata "associazione", con sede in Crotone alla via Roma n. 177.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ODV" (Organizzazione di Volontariato) e diventerà Associazione Nikol Ferrari "La vita in un dono" - ODV.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci senza che ciò comporti modifica statutaria.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di interlocuzione con enti ed istituzioni in relazione al piano di interventi e servizi sociali, organizzazione di servizi di assistenza, campagne di informazione e sensibilizzazione, attività e programmi di inclusione delle persone diversamente abili;
- la promozione della cultura della donazione degli organi mediante la promozione, organizzazione e realizzazione di ogni iniziativa ritenuta utile allo scopo tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri informativi, convegni, seminari, workshop, conferenze, progetti di sensibilizzazione in ambito scolastico;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione, organizzazione e realizzazione di incontri informativi e formativi da realizzarsi in ambito scolastico, percorsi di alternanza scuola - lavoro, stage ed esperienze di volontariato nell'ambito associativo, festival, spettacoli, concerti, rassegne ed ogni altra iniziativa connessa a tematiche di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.i. come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione, organizzazione e realizzazione di spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, concerti musicali, mostre, concorsi e reading letterari, ed ogni altra iniziativa ritenuta utile alla diffusione della cultura del volontariato e della solidarietà;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione, organizzazione e realizzazione di specifici percorsi ed iniziative di informazione e sensibilizzazione, attività laboratoriali e di animazione rivolte ai giovani, azioni di orientamento e socializzazione;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale anche attraverso la promozione, organizzazione, e realizzazione di attività di raccolta fondi e donazione di apparecchiature, strumenti, materiali a strutture pubbliche e private, ospedali e case di cura, enti ed istituzioni le cui finalità siano compatibili con le finalità associative;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la creazione di spazi aggregativi e ricreativi finalizzati all'inclusione sociale di persone diversamente abili e/o a rischio di emarginazione ed isolamento, la cura e la gestione di aree e spazi verdi nonché la valorizzazione e la migliore fruizione di luoghi di particolare interesse per la comunità di riferimento;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo stabilite dal Comitato direttivo e secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intransmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;
- 4) a svolgere la propria attività per il perseguimento degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 6) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., e organo di revisione legale dei conti è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da 10 giorni (termine massimo 3 mesi), nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniquale volta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca il presidente;
- 3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.10 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni. I membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, resta in carica per tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.15 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato:

Sig. Formaro Luciano

Sig.ra Formaro Antonietta

Sig. Calanni Macchio Antonio



05 MAG. 2020
Registrato a Crotone il _____
al N. 312 Serie 3
Esatto Euro 232,50
8

IMPOSTA DI BOLLO
RISCOSSA IN MODO VIRTUALE
CON MOD.

Il Funzionario
Francesco Randiglione

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci per modifica Statuto Sociale

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 19.00, presso la sede sociale si è riunita in videoconferenza e in sede di seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Nikol Ferrari "La Vita in un Dono", di seguito "associazione", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, il Sig. Formaro Luciano, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Calanni Macchio Antonio.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 07 (sette) soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci al fine di modificare lo Statuto Sociale per la trasformazione dell'associazione in ODV (Organizzazione di Volontariato), e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento statuti per la Riforma del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto 07/07, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

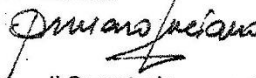
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Crotone, 24 aprile 2020

Il Presidente



Il Segretario

